

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Decreto ingiuntivo su cambiali prodotte in fotocopia: sì alla produzione in giudizio degli originali nel giudizio di opposizione

L'omesso deposito delle cambiali non impedisce l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo sufficiente in sede monitoria la produzione dei titoli in fotocopia. Nel giudizio di merito, invece, la produzione degli effetti cambiari in originale è necessaria, dal momento che, solo con la produzione in giudizio dei titoli il debitore, pagando, può essere tutelato dal pericolo che il titolo possa essere ulteriormente usato nei suoi confronti con l'azione cambiaria, potendo però, in ogni caso, la parte che intende valersi di detti titoli assolvere al detto onere sino al momento della precisazione delle conclusioni in primo o in secondo grado.

Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del 22.7.2016, n. 9247

...omissis...

Parzialmente fondate si ritengono le istanze di parte attrice, nei limiti delle considerazioni di seguito svolte.

Preliminarmente infondate devono ritenersi le eccezioni di parte attrice in punto mancata produzione in sede monitoria delle cambiali agrarie originali. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è, infatti, costante (ex multis Cass. 22531/2011) nell'affermare che, se da un lato "la produzione in giudizio dei titoli cambiari originali costituisce requisito indefettibile per l'esercizio, sia dell'azione cartolare, siccome la posizione di legittimo portatore del titolo coincide con la titolarità del diritto di credito azionato, sia dell'azione causale, ove eccepita come nel caso la mancata produzione degli originali, attenendo la produzione dei medesimi ai requisiti per l'esame del merito della domanda", dall'altro e tuttavia "l'omesso deposito delle cambiali non impedisce l'emanazione del decreto ingiuntivo" essendo "sufficiente in sede monitoria la produzione dei titoli in fotocopia". Nel giudizio di merito, invece, la produzione degli effetti cambiari in originale è necessaria, dal momento che, "solo con la produzione in giudizio dei titoli il debitore, pagando, può essere tutelato dal pericolo che il titolo possa essere ulteriormente usato nei suoi confronti con l'azione cambiaria", potendo però, in ogni caso, la parte che intende valersi di detti titoli "assolvere al detto onere sino al momento della precisazione delle conclusioni in primo o in secondo grado". Nel caso di specie, deve quindi escludersi la tardività della produzione in giudizio degli effetti cambiari in originale da parte dell'opposta, essendo gli stessi stati depositati all'udienza del 14.10.2014, in data quindi precedente non solo al momento della precisazione delle conclusioni (27.04.2016) indicato dalla richiamata sentenza della Suprema Corte, ma anche al termine per le preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c..

Quanto al credito vantato da parte convenuta nei confronti della società opponente, prive di pregio si ritengono le doglianze svolte, peraltro in termini oltremodo generici, da parte attrice con riferimento alla usurarietà dei tassi d'interesse praticati dalla banca tanto nei rapporti di mutuo che di conto corrente. Si rileva in proposito che nel contratto di mutuo agrario n. (omissis...) erano pattuiti un tasso di interesse del 7% (e relativo ISC del 7,075%), a fronte di un tasso soglia ex art. 2 L. n. 108 del 1996 all'epoca vigente per la categoria "anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche" (in cui rientra il credito agrario non assistito da ipoteca), pari al 9,945%.

Ugualmente rispettosi della normativa antiusura sono i tassi d'interesse debitori pattuiti nei contratti di mutuo chirografario del 31.1.08 (doc. 4 monit.) e 31.12.2008 (doc. 5 monit.), pari rispettivamente al 8,354% (ISC 9,296%) e al 6,91% (ISC 7,362%) a fronte di tassi soglia del 9,945% e del 10,725% (anche in questo caso la categoria di rilevamento dei tassi che deve essere presa a riferimento è quella indicata come "anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche"). Neppure superiore alla soglia antiusura risulta essere il tasso di interesse debitore convenuto nel contratto di conto corrente zzzzzz alla data del 30.05.2011 il tasso soglia per gli scoperti di conto pari al 21%, a fronte di un tasso contrattuale del 9,25% (TAN 9,57583%), né vi sono in atti evidenze probatorie da cui emerga usurarietà sopravvenuta dei tassi debitori applicati al conto stesso.

Parimenti inaccoglibili devono ritenersi le censure svolte da parte attrice con riferimento alla non corretta quantificazione del credito vantato dalla convenuta banca a titolo di interessi, asseritamente affetta da errori di calcolo, essendo tale eccezione, a fronte della produzione di parte convenuta dei contratti di mutuo (doc. 2,4,5 monit.) e di conto corrente zzzze della connessa documentazione contabile a sostegno del vantato credito, condotta in termini di assoluta genericità e senza fornire alcun elemento di prova atto a sostenerla.

Per quanto riguarda gli zzzzz gli stessi, con contratti stipulati in data 14.05.1992, i primi, e 07.05.1992, l'ultima, si costituivano fideiussori di *omissis* fino a concorrenza dell'importo massimo di L. 500.000.000, pari ad € 258.228,44, per "l'adempimento delle obbligazioni verso codesta zzzzzzs.p.a. (zzzz) dipendenti da operazioni bancarie

di qualunque natura giù consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato" (doc. 8 monit.); inoltre in data 31.12.2008 L. stipulava sempre in favore di zzzz altra fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte da zzzzzz con riferimento al finanziamento zzzzz (doc. 6 monit.).

In relazione a tali posizioni di garanzia giova preliminarmente rilevare che, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, tanto i contratti sottoscritti il 7 e il 14 maggio 1992, quanto il contratto del 31.12.2008 debbano essere qualificati come fideiussioni e non già come contratti autonomi di garanzia. Non si ritiene, infatti, elemento sufficiente per affermare la natura autonoma della garanzia la mera pretesa di pagamento a prima richiesta, reputando al contrario di doversi valorizzare la coincidenza tra l'obbligazione principale e quella assunta dal garante, essendo questi chiamato a corrispondere alla banca "quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario" (art. 1 contratto di fideiussione sub doc. 8 monit.). Manca, di conseguenza quella netta scissione tra l'obbligazione di garanzia e l'obbligazione principale garantita che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, è condizione necessaria per riconoscere ad un contratto di garanzia la caratteristica dell'autonomia.

Tuttavia, pur non essendo, in conseguenza di ciò, preclusa ad zzzz possibilità di invocare l'applicazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c., causa di liberazione che gli altri garanti non fanno valere, risultano nel caso di specie prive di pregio le eccezioni da essa svolte sulla base di tale disposizione. Va invero considerato zzzz era comunque socia, sia pure accomandante, della zzzzzz e che in sede di rilascio fideiussione si era impegnata a tenersi informata presso quest'ultima delle condizioni economico-finanziarie complessive del soggetto garantito (art. 5 Fid.); in ogni caso neppure vi è prova che la banca, quando erogava i finanziamenti del 2008, fosse a conoscenza di una situazione di particolare difficoltà della società, che peraltro, destinataria di prestito agrario di poco precedente, aveva in detta sede vincolato la richiesta a un precipuo scopo ("invecchiamento vini destinato al fondo ozzzz ") che denotava un'intrapresa economico-agricola potenzialmente fonte di reddito. Né può la garante affermarsi liberata dalle proprie obbligazioni di garanzia sulla base della sola risalenza del contratto di fideiussione, sottoscritto il 07.05.1992, non essendo stato in esso posto alcun limite alla validità temporale dell'impegno di garanzia assunto per le obbligazioni di zzzzzz "dipendenti da operazioni bancarie o di qualunque natura...già consentite o che venissero in seguito consentite", né essendo essa garante mai receduta da tale contratto. Legittimamente dunque la convenuta banca ha rivolto intimazione di pagamento anche ad zzzz per i debiti assunti da zzzzz

Infondate risultano, inoltre, le eccezioni di illegittimità dell'operato della banca che, compensando il credito vantato nei confronti della zzzz forza della fideiussione 07.05.1992 con i debiti dell'istituto di credito nei confronti di quest'ultima, ha azzerato il saldo attivo dei rapporti intestati alla stessa n. *omissis*. Conformemente all'orientamento costantemente seguito dalla Suprema Corte, in applicazione del disposto di cui all'art. 1853 c.c. il quale prevede che "se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti...i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario", deve infatti ritenersi che, in assenza di pattuizioni contrarie, di cui non vi è prova in atti e che peraltro parte attrice non afferma intervenute, "la compensazione mediante regolamento in conto corrente è pienamente legittima" anche al caso in cui la banca abbia annotato "a debito del correntista, sul conto corrente in corso, il credito vantato nei suoi stessi confronti, in forza della fideiussione da lui prestata, e divenuto esigibile a seguito della chiusura del conto garantito facente capo al debitore principale. Trattandosi di compensazione tra credito (della banca, per escussione della fideiussione) e debito (della stessa banca,

per saldo di conto corrente) - obbligazioni entrambe liquide ed esigibili, tra le medesime parti" (Cass. 27314/2011).

Si rileva altresì che tale operazione, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, non risulta essere stata posta in essere dalla banca "senza neppure sentire la necessità di preavvertire la garante" (atto di citazione p.8), avendo la zzzzzricevuto il 23.12.11 raccomandata A/R con cui *omissis* comunicava alla società e a tutti i garanti la "revoca degli affidamenti in essere e intimazione di pagamento" (doc. 10 monit.), lettera del 20.12.11, precedente di oltre un mese la lamentata compensazione operata in data 01.02.12 (doc. 10 opposta), ove era fatto esplicito riferimento ai crediti della Banca di cui all'intimazione di zzzzzz In forza di tali considerazioni, infondate risultano le istanze di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, svolte da *omissis*, dovendosi escludere, da un lato, che il convenuto Istituto di credito si sia reso responsabile di violazioni contrattuali e, dall'altro, che possa ravvisarsi in capo ad esso una responsabilità extracontrattuale per l'assorbente ragione che non risulta integrato il requisito della "ingiustizia" del danno previsto dall'art. 2043 per potersi individuare una responsabilità aquiliana.

Fondate, al contrario, risultano le doglianze svolte da parte attrice con riferimento alla quantificazione del credito di cui la convenuta chiede il pagamento. Sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia nel presente giudizio di opposizione la convenuta banca azionava infatti crediti per € 410.140,20 nei confronti della società zzzzzz e, rispettivamente, zzz scomputando dall'importo preteso quanto, per espressa dichiarazione della banca (doc. 9 e 10 att.), già ottenuto attraverso l'attuata compensazione con crediti di zz fronte di detta compensazione, infatti, il credito di € 258.228,44 vantato da zzzzzsis nei confronti zzzzzz estingueva parzialmente, cosicché parte convenuta non può pretendere da quest'ultima che il residuo, rendendosi altrimenti responsabile di arricchimento senza causa.

Al fine della quantificazione del credito rimanente all'esito della compensazione, devono prendersi in considerazione gli importi ottenuti dalla banca azzerando il saldo dei conti correnti n. (*omissis*...) a credito della correntista rispettivamente per € 69.143,80 e € 9.643,57, per un totale di € 78.787,37.

Non può, invece, essere imputato a deconto del debito di Azzzzzz degli altri coobbligati zzzzzz e al nipote zzzis, pari ad € 3.845,41, avendo la garante attuale opponente chiesto lo scomputo di tale somma dal dovuto solo in memoria conclusionale, dopo che in citazione ed ancora in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva la restituzione, e in subordine la riduzione del dovuto, per un importo pari al saldo dei soli due conti a sé esclusivamente intestati. Per espressa dichiarazione di quest'ultima, peraltro, tale importo, nonostante la cointestazione del conto corrente, era di esclusiva spettanza del nipote ("conto corrente...sul quale aveva operato esclusivamente il predetto zzzz citazione p.9), da ciò conseguendo che, trattandosi di somma di denaro di un terzo, estraneo alla coobbligazione fideiussoria, (la cui restituzione è peraltro stata chiesta in diverso giudizio), la stessa non possa essere considerata un pagamento proveniente da zzzzzz dagli altri condebitori solidali.

Né deve tenersi conto, in ordine alla determinazione dell'importo dovuto, dell'asserito azzeramento, sempre come effetto di compensazione, del saldo positivo di conti correnti intestati ad zzzz, atteso che tale affermazione risulta sformata di ogni riscontro probatorio, ed è inoltre smentita dalle affermazioni degli stessi attori, che altrove parlano di compensazione operata ai danni della sola zzzz(citazione procedimento R.G. 82521/13, p.5).

Dalla natura solidale delle obbligazioni della società debitrice principale e dei garanti deriva che il credito vantato da zzzzzzdebba essere considerato parzialmente estinto non solo nei confronti zzzz ma anche degli altri ingiunti, dovendosi ritenere che l'art. 1292 c.c. operi anche in caso di adempimento parziale, essendo in tal caso parziale

pure la liberazione di tutti i condebitori prevista a fronte dell'adempimento di uno di essi.

In conseguenza di ciò l'emanato decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere rideterminato l'importo dovuto alla banca dai debitori ingiunti, e precisamente nella misura di € 331.352,83 da parte della zzz e del garante *omissis* (importo al di sotto dei limiti della sua garanzia), nella misura di € 258.228,44 da parte del garante zz(nei limiti della garanzia data), e nella misura di € 179,441,07 da parte della garante zzzzzzzzz (per compensazione con posizioni a suo credito).

Le spese di procedimento, come liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza, ponendosi a carico degli oppositori (prevalentemente soccombenti) le spese sostenute dalla convenuta nei limiti di 4/5.

pqm

Questo Tribunale, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata o assorbita: parzialmente accogliendo le ragioni di opposizione svolte dagli attori, revoca il decreto zzzzzz condanna gli oppositori in solido a pagare a parte convenuta i seguenti importi, oltre interessi convenzionali dal 27.03.2013 al saldozzzzzzz condanna gli oppositori in solido a pagare alla parte convenuta opposta i 4/5 delle spese dalla stessa sostenute per il presente procedimento, liquidate per l'intero in € 21.387,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA di legge.